



COMUNE DI  MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56

PIANO REGOLATORE GENERALE

Approvazione: D.G.R. n°15-13798 del 02-11-04



MODIFICA ALL'AREA DM-11

ex art.17, XII comma, L.R.56/77 e s.m.i.

Il Sindaco

S. Viglione

Il Dirigente Resp. Procedimento

Arch. G. Meineri

Il Segretario Generale Dott. B. Arnone Caruso

Il Resp. Serv. Urbanistica

Arch. M. Aimo

Data: novembre 2016

P2.1

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ESTRATTO

Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, di nuovo impianto - DM

Le aree comprese nella zona urbanistica DM riguardano parti del territorio non ancora impegnate da processi urbanizzativi, nelle quali il P.R.G.C. intende favorire interventi di nuovo impianto ad integrazione o a completamento di altri analoghi già esistenti in aree limitrofe.

Per le zone DM gli interventi sono subordinati all'osservazione delle seguenti regole:

- 1) gli interventi, gli indici e le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dalla Tabella Normativa nel rispetto del seguente mix funzionale:
 - artigianato/produttivo: minimo 30%
 - commercio/terziario: massimo 70%Per l'area urbanistica DM/08, n. 4024, il mix funzionale dovrà rispettare i parametri quantitativi di cui alla relativa scheda d'area.
- 2) Gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di redazione di uno o più SUE estesi all'intera area urbanistica, secondo le procedure di cui all'art 6, lettera D), salvo diverse prescrizioni contenute nelle "Schede d'area". Limitatamente alle aree urbanistiche n° 3383 (San Biagio) e 3369 (San Quintino) l'intervento è subordinato alla sola Concessione Convenzionata art. 49, comma 5, L.R. 56/77
- 3) gli standard urbanistici, nonché le procedure di rilascio delle concessioni edilizie dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 56/77 Art.21 (per il nuovo impianto) nonché quanto espressamente richiesto dalle leggi di settore (L.R. 28/99). In ogni caso l'ubicazione dei servizi eventualmente indicati graficamente dal PRGC è da considerare prescrittiva;
- 4) destinazioni d'uso residenziali ammesse: 120 mq per la realizzazione dell'abitazione del titolare, del direttore o del custode dell'azienda per ogni attività commerciale/terziaria insediata di almeno 400 mq di SUL; per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, si rimanda alla lettera F) dell'art. 6.
- 5) in assenza degli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono ammesse le coltivazioni agricole e le attività ad esse connesse con l'esclusione della realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione. E' consentita la realizzazione di recinzioni nel rispetto dei disposti di cui al successivo Art.54.
- 6) è fatto obbligo il rispetto della legge 122/89
- 7) il deposito di materiali a cielo libero, l'attività di rottamazione, nonché la commercializzazione di pezzi di recupero di autoveicoli sono vietati. E' ammesso il deposito delle materie prime, dei semilavorati funzionali all'attività in corso nonché lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti;

Per l'area urbanistica DM/11 n°4087 è ammessa l'attuazione mediante due distinti strumenti urbanistici esecutivi corrispondenti ai rispettivi sub-ambiti a) e b) puntualmente individuati sull'elaborato grafico Tav. 3.3/2 di P.R.G.C. L'attuazione degli interventi all'interno del sub-ambito a) è vincolata e subordinata alla preventiva cessione gratuita al Comune di Mondovì, contestualmente alla stipula della convenzione del relativo Strumento Urbanistico Esecutivo, della porzione delle aree per servizi pubblici graficamente individuate dal P.R.G.C. all'interno del sub-ambito b) di relativa competenza, corrispondente ai mappali n°89 e 90 del Fg.n°44.

Per tutte le aree urbanistiche DM valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente Tabella normativa.